

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 42/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 22 Marzo 2007,  
ha adottato la seguenti decisioni:

### 1° Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Fortino Avv. Vincenzo, Aliberti Dr. Antonello, Attolico Avv. Lorenzo, Cherubini Dr. Giorgio – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

#### **1. RECLAMO CALCIATORE LAURIOLA DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 58 dell'1.2.2007)

Il fatto da cui origina il presente caso è la gara di Campionato di Prima Categoria e D Girone A Vis Aurelia/Atletico Vescovio del 17.12.2006.

In seguito alla gara suddetta, il Giudice Sportivo, come si evince dal Com. Uff. n. 49 del 21.12.2006:

- squalifica il campo di gioco per 2 gare;
- commina un'ammenda di €1.000,00 all'Atletico Vescovio;
- squalifica Lauriola Daniele dell'Atletico Vescovio fino al 30.6.2008.

La società Atletico Vescovio propone ritualmente reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – L.N.D. avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo.

La Commissione Disciplinare adita, come si evince dal Com. Uff. n. 58 dell'1.2.2007, delibera:

- di ridurre la squalifica al calciatore Butera fino al 2.2.2007;
- di ridurre l'ammenda a carico dell'Atletico Vescovio da €1.000,00 a €700,00;
- di confermare tutte le altre decisioni impugnate e quindi la squalifica di Lauriola Daniele dell'Atletico Vescovio fino al 30.6.2008.

L'Atletico Vescovio ricorre ritualmente alla CAF proponendo reclamo avverso le decisioni della Commissione Disciplinare, chiedendo di riformare il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo e confermato dalla Commissione Disciplinare relativamente alla squalifica di Lauriola Daniele.

Il ricorso, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., non è ammissibile in quanto propongono dei motivi di merito dopo che ci sono già stati 2 gradi di giudizio (in 1° grado il Giudice Sportivo ed in 2° grado la Commissione Disciplinare).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dal calciatore Lauriola Daniele e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2. RECLAMO A.S.D. VIRTUS CASARANO AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 37 del 15.2.2007)

All'esito dell'esame della documentazione relativa alla gara A. Stefanizzi Sogliano/Virtus Casarano del 21.1.2007, valevole per il Campionato di Promozione 2006/2007, Girone B, il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata in data 25.1.2007, infliggeva alla reclamante la penalizzazione di punti 2 in classifica, in quanto i propri tifosi a fine gara "davano luogo ad un fitto lancio di sassi verso la gradinata dove sostavano i tifosi della squadra avversaria ferendo alcuni di essi. Successivamente la sassaiola veniva reiterata anche all'esterno dello stadio danneggiando alcune macchine in sosta".

La reclamante impugnava la decisione di fronte alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, che, con la decisione indicata in epigrafe, respingeva il reclamo, confermando, così, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, in quanto "...la società, durante la corrente stagione sportiva è stata spesso sanzionata per le innumerevoli e costanti intemperanza dei propri sostenitori".

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestivo appello la A.S.D. Virtus Casarano, la quale ha lamentato: *(i)* la errata o omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, *(ii)* la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11, comma 3, C.G.S., *(iii)* la eccessività della sanzione inflitta rispetto alla violazione contestata e *(iv)* l'esistenza di circostanze attenuanti non considerate dai giudici dei gradi precedenti.

Per quanto esposto, la reclamante ha richiesto "a) in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 33, comma 1, C.G.S.; b) nel merito, annullare la penalizzazione di due punti in classifica comminata a carico della odierna ricorrente e sostituire la sanzione stessa con altra diversa e più lieve tra quelle previste dall'art. 13, comma 1 C.G.S. (ammenda o squalifica del campo)".

Alla riunione di questa Commissione d'Appello Federale tenutasi in data 22.3.2007, il rappresentante di fiducia della A.S.D. Virtus Casarano, avv. Fiorillo, si riportava alle argomentazioni ed alle conclusioni rappresentate nel reclamo e ne chiedeva l'accoglimento.

Preliminarmente, la Commissione, esaminati gli atti, rileva che il reclamo presentato dalla A.S.D. Virtus Casarano è ammissibile ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. c) per omessa motivazione del giudice di secondo grado su un punto decisivo della controversia.

Ed invero, la sintetica motivazione resa dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia non prevede alcuna argomentazione sulle eccezioni sollevate dalla odierna reclamante nel giudizio di secondo grado.

Per tale motivo, la Commissione è chiamata, ai sensi dell'art. 33, comma 5, C.G.S., a decidere nel merito la questione oggetto di reclamo.

La Commissione, valutati il reclamo e l'intera documentazione presente in atti, ritiene, seppur considerata la gravità degli episodi descritti nella relazione del Commissario di gara, che i fatti in questione non abbiano costituito una situazione di particolare allarme o pericolo.

Peraltro, ad avviso di questa C.A.F., in ordine alla valutazione sulla responsabilità oggettiva della reclamante per il comportamento dei propri tifosi, sussiste la circostanza attenuante, riconosciuta da numerose precedenti decisioni alle squadre impegnate in trasferta, per l'impossibilità delle stesse di organizzare e porre in essere i mezzi diretti a prevenire fatti violenti. Allo stesso modo, risulta pacifico che i fatti denunciati non abbiano compromesso il regolare svolgimento della gara.

Per quanto appena esposto, la Commissione ritiene che i fatti segnalati dal Commissario di campo non possano essere considerati particolarmente gravi, ai sensi dell'art. 11, comma 3, ultima frase, C.G.S. e che, pertanto, non risulta applicabile al caso di specie la sanzione della penalizzazione di punti in classifica, così come prevista dall'art. 13, comma 1, lett. d), C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Virtus Casarano di Casarano (Lecce), per l'effetto, in riforma della delibera impugnata, infligge la sanzione della squalifica del campo per due giornate in luogo della penalizzazione di due punti in classifica.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RECLAMO F.C. MESSINA PELORO S.r.l. AVVERSO LE SANZIONI, DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 60 UNITAMENTE ALL'AMMENDA DI €7.500,00 INFLITTA AL SIG. FRANZA PIETRO, PRESIDENTE DEL F.C. MESSINA PELORO S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 1 E ART. 4, COMMI 1, 2, E 3 C.G.S. E DELL'AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4, ART. 3, COMMA 2 E ART. 4, COMMA 5 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 229 del 15.2.2007)**

Il signor Pietro Franza, Presidente della F.C. Catania Peloro S.r.l. e la F.C. Messina Peloro S.r.l hanno proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, (Com. Uff. n. 229 del 15.2.2007) che, a seguito del deferimento promosso dal Procuratore Federale, irrogava al primo, la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale per giorni sessanta, congiuntamente al pagamento dell'ammenda di € 7.500,00; alla seconda, la sanzione del pagamento dell'ammenda di €7.500,00.

Dette sanzioni venivano irrogate per il signor Franza a seguito di violazione dell'art. 3 comma 1 C.G.S., con le aggravanti di cui all'art. 4 commi 1-2-3 C.G.S., per aver espresso, nella qualità di Presidente della società Messina, mediante dichiarazioni, riportate dai quotidiani "Corriere dello Sport" e "TuttoSport" del 19.12.2006, specificamente indicate nel deferimento, qui da intendersi integralmente riportate, giudizi lesivi della reputazione dell'Istituzione Federale nel suo complesso, nonché di sue specifiche strutture e, in particolare, dell'Associazione Italiana Arbitri; per la Società Messina, a titolo di responsabilità diretta, in relazione a quanto ascritto al suo Presidente.

Alla luce dei principi generali in merito al diritto di critica ed ai limiti che lo stesso incontra quando invade e lede la sfera personale altrui, nel caso di specie, le espressioni contestate ed oggetto dell'incolpazione, certamente non possono rappresentare la legittimazione del diritto di critica.

Infatti, gli stessi articoli giornalistici definiscono dette espressioni delle vere e proprie "accuse" alle istituzioni "chiamate in causa", con pregiudizio del loro prestigio e della loro credibilità.

Di rito, appare tautologico precisare che nel caso di una eventuale ipotesi illecita siano necessari elementi e prove, ovvero fatti precisi e circostanziati da formalizzare e denunciare, ove davvero sussistenti, avanti i competenti Organi di Giustizia Sportiva.

Di converso, appare evidente nel caso esaminato, che trattasi ingiustificatamente di espressioni gravi non soltanto a spregio di una squadra, l'Inter, e dell'attività svolta dall'intera classe arbitrale, ma che addirittura, senza alcun elemento di riscontro, gettano ombre di dubbio sulla regolarità delle gare e del campionato.

Allo stato, pertanto, tali affermazioni rimangono delle mere insinuazioni ed accuse indiscriminate, peraltro, mai rettificata con specifica richiesta ai sensi dell'art.8 L. n. 47/1948 ("Legge Stampa").

A tal punto, emerge in modo chiaro ed inequivocabile la responsabilità del signor Pietro Franza e, di conseguenza, della Società Messina, ritenendosi altresì esattamente qualificato il fatto e la sussistenza delle circostanze aggravanti, così come individuati e sanzionati dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Messina Peloro S.r.l. di Messina e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**4. RECLAMO CALCIATORE TATEO GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.10.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 9.2.2007)

Con delibera del 9.2.2007 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale riformando in peius la decisione assunta dal Giudice di primo grado in ordine alla condotta posta in essere dal calciatore Tateo Giovanni, irrogava al medesimo la sanzione della squalifica fino al 31.10.2007.

Il Tateo si era reso protagonista di un increscioso fatto consistente nell'aver indirizzato al direttore di gara, benché in panchina, frasi offensive in contestazione del suo operato oltre ad aver attinto con uno sputo sul viso, nell'atto di allontanarsi dal terreno di gioco, l'assistente arbitrale.

Ricorre a questa C.A.F. il Tateo lamentando l'omessa motivazione della sentenza di II grado su un punto decisivo della controversia, nonché l'eccessività della sanzione inflitta stante il mancato apprezzamento, da parte della Commissione Disciplinare, delle dedotte circostanze attenuanti (lettera di pentimento indirizzata all'Assistente arbitrale ed assenza di precedenti).

Osserva la C.A.F. come dagli atti presenti in fascicolo emerga con tranquillante certezza che le condotte contestate all'odierno ricorrente sono certamente accadute e sono puntualmente refertate dai diretti destinatari (Arbitro ed Assistente). Le vivaci e scomposte proteste vanno connotate per la loro gratuita gravità in quanto il calciatore ricorrente era certamente privo della c.d. vis agonistica in quanto posto in riserva; aggiungasi che, a seguito della giusta espulsione comminatagli, con freddezza e lucida premeditazione, offendeva l'integrità morale dell'Assistente, mediante sputo sul viso, peraltro non contestato. Le mere deduzioni difensive non hanno pregio e non risultano adeguatamente supportate sotto il profilo probatorio.

Immune da censure, appare, quindi, la motivazione resa dal Giudice a quo, che puntualmente ha inquadrato la fattispecie irrogando la sanzione in questa sede gravata che va quindi confermata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Tateo Giovanni e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Artico Avv. Sergio – Presidente; Fortino Avv. Vincenzo, Attolico Avv. Lorenzo, Cherubini Dr. Giorgio, Molinari Dr. Lucio – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

**5. RECLAMO A.S. SOLANAS 2006 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SOLANAS 2006/SANVERESE DEL 21.1.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 66 dell'8.2.2007)

Con provvedimento dell'8.2.2007, Com. Uff. n. 30, il Comitato Regionale Sardegna, in accoglimento del reclamo proposto dalla Polisportiva Sanverese relativo alla posizione del calciatore Ligia Francesco, in forza alla società Solanas 2006, nella gara del Campionato di Terza

Categoria Solanas 2006/Sanverese disputata il 21.1.2007, infliggeva alla detta società Solanas 2006 la perdita della gara con il risultato di 0-3, oltre alla squalifica del Ligia per una ulteriore giornata.

Avverso tale decisione la Solanas 2006 presentava ricorso a questa C.A.F. chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, ed il ripristino del risultato ottenuto sul campo, per violazione dell'art. 29 comma 9 C.G.S. non avendo la Solanas 2006 stessa ricevuto copia dei motivi del reclamo.

Il ricorso deve essere parzialmente accolto.

Risulta, infatti, accertato che il ricorso avanzato dalla Sanverese circa la posizione del calciatore della Solanas 2006 Ligia Francesco non fu ricevuto dalla controparte a causa dell'insufficienza dell'indirizzo nel quale non erano indicati né il nome del presidente della società, né l'indicazione completa della strada e del numero civico; solo casualmente, ma in data successiva alla decisione della Commissione Disciplinare, il presidente della Solanas 2006 ebbe la possibilità di ritirare presso l'ufficio postale la comunicazione. Ne consegue che deve essere considerato violato il principio del contraddittorio cui, ai sensi del citato art. 29 C.G.S., sono ispirate le decisioni degli organi giudicanti, tanto che nello stesso comunicato dell'8.2.2007 si dà atto, per quanto appena detto erroneamente, che la società Solanas 2006 non aveva fatto pervenire controdeduzioni.

La doglianza della Solanas 2006 non può, tuttavia, essere accolta in ordine al ripristino del risultato acquisito sul campo, poiché l'inadempimento della Sanverese, che ha inviato alla controparte una copia del ricorso con indirizzo incompleto, essendo di natura procedurale e non sostanziale, comporta non il semplice annullamento della delibera della Commissione Disciplinare, ma l'annullamento con rinvio allo stesso organo giudicante, ex art. 33 comma 5 C.G.S., di modo che la società Solanas 2006 possa essere messa in condizioni di esprimere le sue controdeduzioni al reclamo della Sanverese, venendo tempestivamente informata della data della riunione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna che giudicherà, questa volta, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.S. Solanas 2006 di Cabras (Oristano) annulla la decisione impugnata per violazione delle norme sul contraddittorio e rinvia alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna per l'esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **6. RECLAMO CALCIATORE PICCOLO GABRIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 28.2.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 36 dell' 8.2.2007)

Il signor Piccolo Gabriele, calciatore tesserato della società sportiva "A.C.R. Borgatese S. Antonio", ha proposto tempestivo ricorso innanzi a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata nel Com. Uff. n. 36 del 7.2.2007 del detto Comitato, con la quale, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo, gli veniva ridotta la squalifica inflitta fino al 30.6.2008 dal primo giudice in quella fino al 28.2.2008.

Il ricorso è inammissibile.

Invero le doglianze formulate dal signor Gabriele Piccolo riguardano esclusivamente i fatti su cui si basa la decisione impugnata chiedendo sostanzialmente a questa C.A.F. di procedere ad una ulteriore valutazione del merito non contemplata nelle ipotesi di impugnazione davanti a questa Commissione elencate nell' art. 33 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dal calciatore Piccolo Gabriele e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**7. RECLAMO CALCIATORE MAZZEO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.10.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 37 del 15.2.2007)

Il signor Mazzeo Francesco, calciatore della società sportiva “A.C.R. Borgatese S. Antonio”, ha proposto tempestivo ricorso innanzi a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata nel Com. Uff. n. 37 del 14.2.2007 del detto Comitato, con la quale, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo, la sanzione della squalifica inflitta al Mazzeo fino al 31.3.2008 dal primo giudice veniva ridotta limitandola alla data del 31.10.2007.

Il ricorrente, nei motivi formulati a sostegno della sua impugnazione fa riferimento ad una presunta “omessa motivazione della decisione” in cui sarebbe incorsa la Commissione Disciplinare ma, leggendo il contesto del motivo di gravame, nessuna omessa motivazione viene configurata sottoponendosi piuttosto a questa C.A.F. esclusivamente una versione dei fatti favorevole al Mazzeo su cui quest’ultimo basa la richiesta di accoglimento del ricorso.

Pertanto il ricorso, ancorché astrattamente adduca una asserita omessa motivazione, si risolve nella richiesta di un nuovo esame del merito, non consentito ai sensi dell’art. 33 C.G.S. e pertanto è inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dal calciatore Mazzeo Francesco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**8. RECLAMO A.S.D. POL. LIBERTAS ACATE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNIONE FIUMEFREDDO/LIBERTAS ACATE DEL 28.1.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia . Com. Uff. n. 37 del 15.2.2007)

In seguito alla gara Unione Fiumefreddo/A.S.D. Pol. Libertas Acate del 28.1.2007, valevole per il Campionato di Eccellenza 2006/2007, Girone B, Regione Sicilia, la A.S.D. Pol. Libertas Acate proponeva al Giudice Sportivo avverso la regolarità della citata gara, chiedendone la ripetizione, in quanto la partita, secondo la reclamante, era stata diretta da arbitro, reperito attraverso il servizio “Pronto A.I.A.”, diverso da quello designato. All’esito dell’esame del reclamo proposto dalla A.S.D. Pol. Libertas Acate, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata in data 1.2.2007, respingeva il reclamo proposto, confermando il risultato della gara oggetto del reclamo.

La A.S.D. Pol. Libertas Acate impugnava la decisione di fronte alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, che, con la decisione indicata in epigrafe, respingeva l’appello proposto.

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestivo reclamo la A.S.D. Pol. Libertas Acate, la quale ha lamentato *(i)* la violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 4, N.O.I.F. e *(ii)* la contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Sulla base di tali eccezioni, la reclamante ha chiesto l’annullamento della gara Unione Fiumefreddo/A.S.D. Pol. Libertas Acate del 28.1.2007 e la ripetizione della stessa.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che l’eccezione sollevata dal ricorrente, non può essere accolta, in quanto la motivazione resa sulla questione dalla Commissione Disciplinare risulta corretta ed esaustiva.

Ed invero, l’integrale lettura dell’art. 67 N.O.I.F. evidenzia come il suo fine ultimo sia quello di far disputare le gare alle date previste dal calendario ed assicurare, così, il regolare svolgimento dei campionati, ovviamente nel preminente interesse delle società. In tale ottica si inserisce la istituzione, da parte della L.N.D., del servizio “Pronto A.I.A” che ha come unico scopo

quello di mettere a disposizione delle squadre un arbitro che consenta la disputa della gara ove, per qualsivoglia motivo (errore, incidente, sopravvenuta improvvisa difficoltà, ecc.), l'arbitro originariamente designato non possa dirigere la gara. Questa Commissione ha già enunciato il principio che la indicazione da parte del "Pronto AIA" di un diverso arbitro, nel caso di indisponibilità di quello designato in prima battuta, costituisce una vera e propria designazione che comporta la revoca, in maniera implicita, della designazione effettuata in precedenza (cfr., da ultimo, la decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 24/C del 19.12.2005).

Il "Pronto AIA", infatti, trae la propria legittimazione dall'essere detto ufficio formato dai componenti dell'Organo Tecnico Regionale della Associazione Italiana Arbitri, i quali operano in base alla delega, prevista dall'art. 20 del regolamento arbitrale, loro rilasciata dal Presidente del Comitato Tecnico cui compete, in applicazione dell'art. 63 N.O.I.F., in modo esclusivo la designazione degli arbitri.

Per tale motivo al caso di specie non deve essere applicata la procedura prevista dal citato art. 67 N.O.I.F., la quale risulta necessaria solo in caso di arbitro non designato.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Pol. Libertas Acate di Acate (Ragusa) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**9. RECLAMO SIGNORI BOTTINO ALESSANDRO E MORETTI RITA ESERCENTI LA PATRIA POTESTÀ DEL CALCIATORE BOTTINO SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.8.2008** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 36 del 15.2.2007)

Con provvedimento del 15.2.2007, Com. Uff. n. 36, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico respingeva il reclamo presentato dal calciatore Bottino Simone avverso la decisione del Giudice di primo grado e ne confermava la squalifica fino al 31.8.2008.

Contro detta decisione presentava ricorso a questa C.A.F. il Bottino, unitamente ai suoi genitori, insistendo per una riduzione della pena inflitta in considerazione della giovane età del tesserato e del suo sincero e convinto senso di costrizione e pentimento per l'accaduto.

La doglianza può, ad avviso della C.A.F., essere ritenuta ammissibile, sia sul piano equitativo che su quello della corretta applicazione della sanzione e della sua afflittività la quale deve essere sempre adeguatamente correlata ai fatti in esame e proporzionata alla loro gravità, risolvendosi, in caso contrario, in una intrinseca violazione delle norme contenute nel C.G.S..

Nel merito della vicenda la C.A.F. ritiene esservi spazio per una riduzione della sanzione inflitta in considerazione del fatto che la condotta del giovane calciatore, sicuramente riprovevole e censurabile, non appare tuttavia tale da poter essere qualificata come particolarmente violenta essendosi concretizzata in una spinta ed in un pestone all'arbitro, oltre ad espressioni offensive ed ingiuriose.

In conseguenza la squalifica inflitta al Bottino può essere ridotta dal 31.8.2008 al 31.12.2007, termine più adeguato, anche alla luce di una comunque non eludibile comparazione con le sanzioni inflitte in occasione di analoghi episodi violenti, all'entità dei comportamenti in esame.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dai signori Bottino Alessandro e Moretti Rita, esercenti la patria potestà del calciatore Bottino Simone, riduce a tutto il 31.12.2007 la squalifica inflitta al calciatore Bottino Simone.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F. che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

**Publicato in Roma il 23 Marzo 2007**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Luca Pancalli